

COMITATO REGIONALE DELLE COMUNICAZIONI
DELLA CAMPANIA

SEDUTA DEL 15/07/10

Delib. N 7

OGGETTO:Correzione errore materiale delibera n 4 del 13/05/10 pubblicata sul BURC n. 41 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO"

L'anno duemilanove, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 10,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F8, si è riunito il Comitato Regionale delle Comunicazioni della Campania, così costituito:

Presidente	Sig. Giovanni Festa
Vice Presidente	Sig. Vincenzo Todaro
Componente	Sig. Francesco D'Ippolito
Componente	Sig.ra Brunella Cimadomo
Componente	Sig. Giovanni Scala
Componente	Sig. Giovanni Russo
Componente	Sig. Giuseppe Giordano
Componente	Sig. Vincenzo Marino Cerrato
Componente	Sig. Pietro Funaro

Sono assenti:=====

Presiede: Giovanni Festa

Assiste il Dirigente

RELATORE: Il Presidente

Premesso che

- La Legge 14 aprile 1975 n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" all'art 6, come modificato dall'art 25 della L. 383/2000, prevede che la società concessionaria riservi, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, anche per la diffusione regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta
- La L.R. n. 9/2002 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni- CO.RE.COM." all'art. 12 comma a) punto 5 recita "regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla L 14 aprile 1975 n. 103;"

Considerato che

- Nella seduta del 13/10/02/10 il comitato ha approvato il regolamento per i su citati accessi con la delibera n. 4.
- In tale delibera, per mero errore materiale nella premessa al secondo capoverso terzo rigo è stato scritto "comma b" in vece di "comma a"
- Tale errore veniva ripetuto all'art. 1 quarto rigo del regolamento approvato ed allegato alla delibera.

Dato atto

- che detto errore è manifestamente evidente e non deriva da una inesatta valutazione dei presupposti di fatto o di diritto.

Visti

- L'art. 6 della Legge 14 aprile 1975 n. 103
- L'art. 7 della Legge 6 agosto 1990 n. 223
- L'art. 12 della L.R. 1 luglio 2002 n. 9

Con 8 voti a favore e l'astensione del commissario Cimadomo

DELIBERA

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. correggere l'errore materiale prodotto
3. di approvare il regolamento per l'accesso alle trasmissioni autogestite negli spazi resi disponibili dalla concessionaria regionale del servizio pubblico radiotelevisivo così come risultante dalla correzione dell'errore citato in premessa (allegato A).
4. di pubblicare il regolamento così corretto sul sito web istituzionale del CORECOM Campania

5. di trasmettere la presente delibera al BUR della Regione Campania per la pubblicazione

IL PRESIDENTE

Il Funzionario
Dott.ssa M. Fragna

REGIONE CAMPANIA
Comitato regionale per le Comunicazioni

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE

Articolo 1
(Finalità)

Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell'art. 7 comma a, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dell'art. 12, comma 1, lettera a, punto 5, della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni — CO.RE.COM.).

Art. 2
(Richiesta di accesso)

I soggetti di cui all'art. 6 della legge 103/1975 che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Campania dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.)

La richiesta, da compilarsi in maniera distinta per quanto concerne l'accesso alla radio e l'accesso alla televisione, redatta in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:

- a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
- b) L'identità ed il settore di attività (sociale, culturale, politico ecc.) del soggetto richiedente con indicazioni dettagliate in ordine alla consistenza della propria organizzazione e i fini sociali o associativi.
- c) Il contenuto in sintesi del programma proposto, la sua durata (con un massimo di cinque minuti), l'indicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 103/75, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale, politico e informativo del programma di accesso proposto.
- d) L'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma.
- e) L'eventuale richiesta di collaborazione da parte della concessionaria del servizio pubblico per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma.

Q L'indicazione dell'eventuale consenso, in caso di ammissione ad un determinato tipo di accesso ma di esaurimento dello spazio disponibile, il passaggio all'altro tipo di accesso. g) L'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 103/1975.

La richiesta deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato responsabile per l'accesso allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.

Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta all'articolo 4.

Art. 3
(Esame della richiesta di accesso)

La richiesta di accesso può essere consegnata a mano, inviata tramite fax o raccomandata postale entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.

La conferma di ricevimento della richiesta dovrà essere stampata e conservata a cura dell'istante per essere esibita in caso di necessità.

La richiesta pervenuta fuori termine è presa in esame ai fmi del Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.

Ogni richiesta di accesso pervenuta al Co.re.com. è acquisita al protocollo generale del Co.re.com. In caso di richiesta incompleta, la struttura di supporto al Comitato, richiede le integrazioni necessarie che, una volta acquisite e ritenute idonee, consentono l'accettazione dell'istanza per il trimestre successivo, fatta salva la condizione di cui alla lett. c) del successivo art. 4).

Alle domande accolte o in prima istanza e/o a seguito di integrazioni viene attribuito, ai fmi della predisposizione della deliberazione del Comitato, il numero di registro dell'accesso.

Ai fini delle deliberazioni previste dall'art. 4, il Presidente del Co.re.com., o un suo delegato, procede all'esame delle singole richieste pervenute, riferendo al Comitato con relazione motivata che è trasmessa ai componenti del Comitato unitamente alla convocazione della riunione.

Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti uno schema di decisione con l'indicazione delle modalità di programmazione.

La decisione del Co.re.com. sulla richiesta di accesso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 4

(Piano trimestrale delle trasmissioni)

Il Co.re.com. delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso.

Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il Co.re.com. compila una graduatoria, tra le richieste ritenute ammissibili attenendosi ai seguenti criteri:

- a) Organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso.
- b) Organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani trimestrali precedenti.
- c) Esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma.
- d) Programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri.
- e) Ordine cronologico di presentazione della richiesta.

In caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Co.re.com. tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o culturale, dell'attualità dell'argomento proposto, della consistenza organizzativa.

Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le richieste di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nei rispetti del criterio di cui al comma 2, una sola richiesta dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.

Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le richieste dei soggetti di cui al comma 3 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.

In caso di mancata approvazione di tutte le richieste all'unanimità il verbale della seduta riporta, per ogni richiesta di accesso, i relativi voti.

Le richieste di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.

Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata di massimo 5 minuti, riferito ad una sola richiesta di accesso. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi. La deliberazione del Comitato relativa al piano trimestrale dell'accesso è trasmessa, a cura della struttura di supporto del Co.re.com., alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale.

La deliberazione del Comitato relativa al piano trimestrale per l'accesso è trasmessa, a cura della struttura di supporto del Co.re.com., alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso.

Il Piano trimestrale è pubblicato per estratto sul sito internet del Consiglio regionale e del Co.re.com.

Art. 5

(ricorso in opposizione)

Avverso le deliberazioni del Co.re.com. sulle richieste di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Co.re.com. stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.

Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Co.re.coin. 11 ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda. L'esame del ricorso è effettuata sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente o da un componente del Co.re.com. da lui delegato e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano di programmazione trimestrale.

La decisione del Co.re.com. sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 6 (Registrazione dei programmi)

La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo,

Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna, anche ai fini della valutazione tecnica, la registrazione alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data della trasmissione, al fine di consentire al Co.re.com. la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Co.re.com. E' facoltà della concessionaria adeguare ai propri standards qualitativi il prodotto che manda in onda.

In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). E' in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda.

In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Comitato si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporre l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

Art. 7 (Esecuzione del piano trimestrale)

Il Co.re.com. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 103/1975 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'an. 8.

Il Co.re.com. attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano trimestrale approvato. Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Co.re.com., in caso di parziale esecuzione del Piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l'attuazione del Piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.

I soggetti ammessi possono presentare al Co.re.com. esposti o osservazioni circa l'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

Art. 8 (Sanzioni)

Il Co.re.com., qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella richiesta di accesso, può sospendere la messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto richiedente per il periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 9
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e ne è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Co.re.com. Campania.